

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SABRINA PERON

Seduta del 01/10/2024

FATTO

Parte ricorrente rappresenta al Collegio di aver stipulato in data 22/02/2017 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. ***934, il quale prevedeva un montante di € 36.000,00 ed un netto ricavo pari ad € 21.012,57. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente il 30/4/2021, tuttavia parte ricorrente lamenta che in sede di estinzione gli è stato riconosciuto solamente un rimborso commissioni e premi pari a € 326,71 e che il ristoro contenuto nel conteggio di estinzione non risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. Conseguentemente in data 23/4/2024 esperiva infruttuosamente reclamo, con il quale chiedeva la restituzione *pro quota* degli oneri e commissioni.

Per tali ragioni parte ricorrente chiede il rimborso di € 3.889,45, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione al rimborso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha affermato che il cliente ha sottoscritto la quietanza con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in oggetto. Con la sottoscrizione della anzidetta quietanza il cliente: *i)* di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili calcolata secondo le previsioni contrattuali; *ii)* di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori; *iii)* di essere pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario ritiene che tale dichiarazione sia idonea a produrre effetti liberatori come riconosciuto anche dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827/2017) nonché dai Collegi territoriali (*ex multis* Collegio di Milano, decisione n. 4288/2023). La stessa giurisprudenza ordinaria ha ritenuto che non vi possa essere dubbio alcuno sulla valenza liberatoria di tale quietanza.

Secondo l'intermediario il contratto in esame riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto. Nel caso specifico si è provveduto a detrarre, ai fini del rilascio del conteggio del residuo debito, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato. Mentre con riferimento alle "Commissioni S***" precisa che l'art. 4 del contratto - "Trattenute" - indica puntualmente le voci di costo ripetibili in caso di estinzione anticipata; inoltre nel documento SECCI preliminare, che il cliente ha ricevuto prima della stampa del contratto, è presente l'evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata; inoltre, la ricorrente ha specificatamente sottoscritto il piano di ammortamento che richiama quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni generali di contratto, fornendo al cliente l'evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto, durante la vita del finanziamento stesso. Con riferimento invece alle "Commissioni di distribuzione" sono indicate tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito; al pari delle imposte, l'intermediario ha provveduto a trattenerli dall'importo totale erogato al cliente per versare il relativo importo all'intermediario del credito, come prova la fattura e la relativa contabile di pagamento allegati.

Per questi motivi l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Con le repliche, parte ricorrente ha contestato la fondatezza delle difese svolte dall'intermediario in sede di controdeduzioni e ha insistito per l'accoglimento della sua pretesa.

L'intermediario non ha depositato repliche.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati che non sarebbero stati riconosciuti alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento di cessione di un quinto, sottoscritto in data 26/09/2019.

Deve esaminarsi la preliminare eccezione sollevata dall'intermediario il quale chiede il rigetto del ricorso, per aver parte ricorrente sottoscritto "quietanza liberatoria" e dichiarato di aver già ricevuto tutto quanto dovuto con rinuncia ad ulteriori pretese.

In proposito il Collegio constata che la quietanza è datata 01/05/2021 ed è successiva all'emissione del conteggio estintivo (31/03/2021) nonché alla data di estinzione del finanziamento (30/04/2021). Inoltre, il reclamo, effettuato in data 23/04/2024, è posteriore al rilascio della quietanza.

I Collegi hanno affrontato la tematica delle quietanze di pagamento rilasciate dalla clientela in occasione dell'estinzione anticipata dei finanziamenti CQS, in ordine al rimborso della quota non maturata delle commissioni, con particolare riferimento alle condizioni che rendono la quietanza idonea a integrare una rinuncia al diritto di ricevere ulteriori somme a titolo di oneri non goduti. In proposito, in linea con il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827/2017), i Collegi hanno convenuto che la quietanza



liberatoria sottoscritta dal cliente può venir considerata una rinuncia all'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto soltanto ove contenga: (i) un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente intende rinunciare; (ii) la volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme dall'intermediario.

I Collegi hanno inoltre concordato che l'atto di quietanza, per esplicitare effetti rinunciativi, debba avere data contestuale o successiva a quella di estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Nel caso in esame la liberatoria in atti indica genericamente la rinuncia ad ogni ulteriore rimborso oltre a quelli indicati, senza tuttavia specificarli nella loro determinazione quantitativa e causale. Con riferimento a casi simili, l'orientamento prevalente del Collegio di Milano (*ex multis* decisioni n. 1119/2023, n. 25574/2021 e n. 18228/2021) è nel senso di respingere l'eccezione dell'intermediario. L'intermediario richiama sul punto pronunce di segno opposto di altri Collegi che appaiono tuttavia minoritarie. Ritiene questo Collegio, tenendo anche conto della diversa qualità delle parti, che la volontà abdicativa "tombale" debba risultare supportata da una compiuta e puntuale consapevolezza dei dati, il che nella fattispecie in esame difetta integralmente.

L'eccezione dell'intermediario non può dunque trovare accoglimento.

Venendo al merito della controversia, la sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente trae fondamento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e dei «costi dovuti per la vita residua del contratto». Giova premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento, a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro-rata temporis*.

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la nota decisione "Lexitor" resa in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) ha stabilito che l'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, trasposto nell'ordinamento italiano con il sopraccitato art. 125-sexies T.U.B., deve essere interpretato nel senso che il «diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front».

Si fa tuttavia presente che l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis"), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso «in misura



proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Tale norma è stata recentemente modificata in data 2 agosto 2023 con la conversione in legge del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (c.d. decreto "Salva infrazioni") e, successivamente, in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L. 10 agosto, n. 104, art. 27) che ha modificato la legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (D.L. n. 69/2023). In data 9 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del citato D.L. 104/2023, il cui art. 27 in tema di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021, così statuisce: «Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo - All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"».

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: «in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».

Successivamente con sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: «L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor».

Tanto premesso il Collegio osserva che il contratto è stato sottoscritto in data 22/02/2017 pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Ebbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).

Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”, e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Ciò posto, il Collegio constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- il contratto di finanziamento stipulato il 22/02/2017 prevedeva un montante del credito di complessivi € 36.000,00 da pagarsi in n. 120 rate mensili di € 300,00 ciascuna con un TAN fisso del 5,1%;
- il contratto altresì prevedeva il pagamento a favore dell’intermediario di: “*Commissioni a favore Intermediario (ripetibili)*” per € 835,15; “*Commissioni a favore Intermediario (non ripetibili)*”, per € 1.948,73; “*Costo comunicazioni periodiche*” per € 20,00; “*Commissioni di distribuzione*”, per € 4.320,00;
- risulta la presenza di un intermediario del credito e dal piano di ammortamento sottoscritto dal cliente risulta in relazione a ciascuna rata - l’indicazione delle “*Commissioni S. *****” rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
- il contratto si è estinto anticipatamente il 30/4/2021, dopo la scadenza di n. 49 rate su n. 120 totali e non sono presenti in atti rimborsi successivi all’estinzione del prestito.

Tanto chiarito il Collegio osserva che – sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi:

- le “*Commissioni a favore Intermediario (ripetibili)*”, devono considerarsi *recurring* e rimborsabili con il criterio contrattuale della curva degli interessi;
- le “*Commissioni a favore Intermediario (non ripetibili)*”, devono considerarsi *up-front* in quanto connessi ad attività preliminari al contratto;
- per le “*Commissioni di distribuzione*”, la clausola presenta una descrizione delle attività tale da farla ritenere *up-front* (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 8464/2023);
- il “*Costo comunicazioni periodiche*” deve considerarsi *recurring*.

Ebbene, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro-rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il risultato di cui alla tabella che segue, precisando che il “*costo delle comunicazioni periodiche*” è stato calcolato al netto dell’imposta di bollo, pari a € 2,00.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 28.154,47	Tasso di interesse annuale	5,10%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	300,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/04/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,56%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni Intermediario finanziario (ripetibile)				835,17	Critero contrattuale	***	313,69	313,69	0,00
Commissioni Intermediario finanziario (non ripetibile)				1.948,73	Upfront	37,56%	731,94		731,94
Costo comunicazioni periodiche*				20,00	Recurring	59,17%	11,83	13,02	-1,19
Commissioni distribuzione				4.320,00	Upfront	37,56%	1.622,59		1.622,59
Totale									2.353,34

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo di cui alla tabella (€ 2.353,34), è inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 3.889,45), che ha invece applicato il criterio del *pro-rata temporis* alle due voci di costo chieste a rimborso.

Ragion per cui a parte ricorrente va riconosciuto il rimborso arrotondato di € 2.353,00. Quanto all'arrotondamento si precisa che trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 01.10.2020, delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Sulla somma riconosciuta è dovuto il pagamento degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.353,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA